



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c la seguente:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n. 1275 del Ruolo Generale
dell'anno 2011 promossa con ricorso depositato in data 28 ottobre
2011 da

A I

elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, via Guido da Castello
n.6 presso e nello studio dell'avv. Armando Sabatini e
rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Moro e Lucia Rupolo
come da procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

B SPA

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata a Reggio Emilia, presso e nello studio dell'avv. Paola
Menozzi che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Grazia
Moreschi come da procura a margine della memoria di costituzione

1

Sent. Nr. 118/2014
Del 10/10/2014
Dep. 10/04/2014
Fasc. Nr. 1075/101 RG
Cron. Nr. _____

ORIGINALE
ESENTE (LAVO) (LAVO)

CRON. ATTER 1913
23 MAR 2014
Mod. F



RESISTENTE

In punto a : infortunio

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 10 aprile 2014

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 10 aprile 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso in riassunzione depositato in data 28 ottobre 2011 regolarmente notificato A I conveniva in giudizio in riassunzione a seguito dell'ordinanza di incompetenza del Tribunale di Padova, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, B spa affinché la stessa fosse condannata a risarcirgli i danni subiti a seguito di un infortunio avvenuto in data 14 dicembre 2007 che quantificava nella somma di euro 28.412,43 oltre accessori.

Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 25 gennaio 2012 Bacchi spa chiedendo in via principale il rigetto del ricorso ed in subordine la limitazione della condanna in considerazione del concorso di colpa del ricorrente.

Domandava che in caso di accertamento della propria responsabilità nella causazione del sinistro venisse condannata C



Assicurazioni spa al pagamento delle somme che la stessa fosse stata condannata a pagare.

Esponiva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria difensiva depositata in data 4 maggio 2012 C A spa chiedendo il rigetto del ricorso ed in subordine la riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. per concorso di colpa del ricorrente e la propria condanna alla manleva solo nei limiti di polizza.

Esponiva dettagliatamente le proprie ragioni.

All'udienza del 30 aprile 2013 veniva dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra B spa e C A spa.

La causa istruita con l'escussione di testi, la produzione di documenti e consulenza tecnica d'ufficio veniva discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. dando lettura della sentenza all'odierna udienza.

Occorre, innanzitutto, ricostruire la dinamica del sinistro per cui è causa.

A questo proposito si rileva che lo SPISAL di Padova ha così ricostruito la dinamica del sinistro : " Nella mattinata del 14.12.2007, come anche nei giorni precedenti, i lavoratori suddetti avevano eseguito lavori di rimozione dei vecchi marciapiedi con l'ausilio di un escavatore ed avevano portato via le macerie con il camion. Detti lavori erano stati loro comunicati dal geometra M R ed avvenivano con il controllo del manovratore



dell'escavatore Sig. M A

Prima dell'infortunio i compiti dei lavoratori erano:

- M alla guida dell'escavatore Komatsu
- G con funzioni di autista del camion
- I con funzioni di assistente ai lavori di escavazione

E' accaduto che a fine mattinata mentre stavano eseguendo i lavori suddetti, una cordonata rimossa dal marciapiede o perché caduta dalla benna durante l'operazione di carico della stessa sul pianale del camion o più probabilmente perché non posizionata correttamente sul pianale e poi scivolata a terra o ancora proprio durante l'operazione di scarico della cordonata sul pianale è caduta a terra e nella caduta ha colpito il piede destro del sig. A "

Nella relazione dello SPISAL si legge altresì: " I lavoratori stavano lavorando alla rimozione delle cordonate e del manto stradale del marciapiede esistente; l'operatore all'escavatore provvedeva alla rimozione dei pezzi di marciapiede e li scaricava con la benna sul pianale del camion mentre il lavoratore a terra provvedeva da dietro alla sistemazione e alla pulizia della zona già scavata".

Tale ricostruzione è avvalorata dalla deposizione del teste A che ha così riferito: " L'infortunio è avvenuto nel modo seguente; io ero alla guida dell'escavatore, stavo caricando dei detriti sul camion della R ; A I stava pulendo i detriti sulla strada, quando ha visto che la benna era tornata indietro, si è avvicinato al lato del camion per fare pulizia, a quel punto è caduto dal lato del



camion un pezzo di cordonata; preciso che in quel momento le sponde del camion erano alzate e chiuse e il camion era carico in quanto era quasi mezzogiorno e stavamo chiudendo il cantiere. Il compito di A era quello di fermare le macchine in arrivo e fare pulizia sulla strada.”

Orbene tenuto conto della deposizione del teste A e delle conclusioni della relazione dello SPISAL si deve ritenere che il cordolo che ha colpito il piede del ricorrente sia caduto dal camion e non dalla benna.

Occorre, quindi, verificare se sussista la responsabilità della società resistente datore di lavoro del ricorrente per l'infortunio per cui è causa.

Si reputa in conformità a quanto ritenuto dallo SPISAL che non sussista responsabilità della B spa per l'infortunio per cui è causa.

Si osserva, infatti, che il ricorrente come risulta dalla documentazione in atti, dalla deposizione del teste F e dalla relazione dello SPISAL aveva ricevuto la necessaria formazione per l'espletamento delle sue mansioni ed aveva una pluriennale esperienza nello svolgimento dei lavori stradali, così come gli altri due lavoratori presenti in cantiere.

Si legge, infatti, nella relazione dello SPISAL “ L'infortunato è un operaio che da pochi mesi lavora presso la ditta B spa; in precedenza aveva lavorato per la ditta R srl sempre con la



stessa mansione a far data dal 04.02.2000. Anche il collega G M , ora alle dipendenze della ditta B spa, fino al 17.09.2007 aveva lavorato per la R srl a far data dal 16.02.1998. Praticamente i tre lavoratori da anni lavorano insieme per fare lavori stradali. Esiste un contratto di subappalto tra le due ditte presentato al comune di Abano Terme in data 05.06.2007 (vedi all.8). I due lavoratori nuovi assunti avevano partecipato ad una seduta di formazione proprio il giorno dell'assunzione (17.09.2007); nella stessa occasione ai lavoratori erano stati consegnati anche i dispositivi di protezione individuale che in occasione dell'infortunio indossavano (vedi all. n.9). Tutti e tre i lavoratori avevano anche partecipato in data 29.10.2002 ad un'altra riunione informativa per la sicurezza sul lavoro (vedi all. n.7)"

Si rileva, poi, che il ricorrente in sede di sommarie informazioni allo SPISAL ha espressamente dichiarato : " Io so che bisogna stare ad una certa distanza dall'escavatore ed infatti io mi tenevo ad una certa distanza. Qualche anno fa c'è stato un incontro informativo / formativo presso la sede della R tenuto dal consulente C , in quella occasione ci è stato spiegato come organizzare in sicurezza un cantiere e come lavorare in sicurezza. Secondo me quello che è accaduto non è colpa di nessuno".

M G in sede di sommarie informazioni allo SPISAL ha, poi, riferito che: " I lavori sono coordinati da geometra R della ditta R il quale fa riferimento per questo cantiere al sig.



A e poi A lo esegue. Ognuno di noi tre sa bene il lavoro che deve svolgere”.

Dalla foto n.2 allegata alla relazione dello SPISAL e dal documento n.7 allegato alla medesima relazione risulta, inoltre, che il geometra R era il direttore tecnico del cantiere e che erano stati nominati anche il coordinatore della sicurezza e della salute durante la progettazione dell'opera nella persona del geom. R F e il coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione dell'opera nella persona dell'arch. F M

Dal documento n. 13 prodotto da parte resistente emerge, altresì, che il coordinatore per la sicurezza arch. M F aveva ritenuto idoneo il POS predisposto dalla B spa.

Si osserva, poi, che, come emerge dall'allegato n.8 della relazione dello SPISAL, era stato sottoscritto regolare contratto di subappalto tra la B spa e la R srl per l'esecuzione di parte delle opere del cantiere.

Si evidenzia, infine, che il teste A ha riferito di aver detto al ricorrente: “ stai lontano dal camion, stai lontano dalla benna, quando abbiamo finito facciamo pulizia”.

Considerato quanto sopra esposto e tenuto conto della dinamica del sinistro come sopra ricostruita, della tipologia di cantiere e del lavoro da svolgere, si deve concludere che nessuna delle censure effettuate da parte del ricorrente al datore di lavoro per violazione degli artt. 11 d.pr. n. 547/1955, 35 n.626/1994, 7 d.lgs n. 626/1994,



5 d.lgs n. 494/1996 e più in generale dell'art. 2087 c.c. risulta fondata.

I lavoratori avevano, infatti, formazione e pluriennale esperienza nel settore, il ricorrente ben sapeva di dover star lontano dalla benna, i lavori erano coordinati dal direttore tecnico del cantiere che dava istruzioni ad A e risultava nominato il coordinatore per la sicurezza in sede di realizzazione dell'opera.

Si osserva, peraltro, che si perverrebbe alla medesima conclusione, tenuto conto di quanto sopra detto, anche ove si ritenesse che il cordolo è caduto dalla benna e non dal camion.

Occorre, quindi, verificare se sussista la responsabilità della B spa ex art. 2049 c.c.

Si ritiene che detta responsabilità debba essere esclusa per l'assorbente motivo che A M come dedotto dal ricorrente (cfr. pag n. 9 del ricorso) e come risultante dalla relazione dello SPISAL, era dipendente non della B spa, ma della R srl o, comunque, legato da rapporto di lavoro con quest'ultima.

Orbene considerato che vi era un regolare e genuino contratto di subappalto tra la B spa e la R srl come risulta dalla relazione dello SPISAL e dalla documentazione allo stesso allegata e dalle risultanze istruttorie di cui si è sopra detto, dell'operato di A non può essere considerata responsabile ex art. 2049 c.c. la B spa.



Ne consegue, quindi, che non sussiste la responsabilità di B
spa neppure ex art. 2049 c.c.

Da quanto sopra esposto deriva, quindi, che deve essere rigettata la
domanda proposta da parte ricorrente.

Si ritiene che stante la peculiarità della fattispecie e la condizione
delle parti debbano essere compensate le spese giudiziali ivi
comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in
funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed
eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n.
1275/2011 R.G., così provvede :

- 1) Rigetta il ricorso
- 2) Compensa le spese giudiziali ivi comprese quelle della
consulenza tecnica d'ufficio tra le parti

Reggio Emilia, 10 aprile 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



IL FU...



... IABRY

9



EDIZIONARIO GIUDIZIARIO
Giudice Maria Rita Serri

